SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

26° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici » **(590)** (*D'iniziativa dei senatori Segnana ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 359, 360
DE PONTI, *relatore alla Commissione* . . . 359

Rinvio della discussione:

« Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante le operazioni di credito agrario » **(683)** (*D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri*):

PRESIDENTE 361
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 361
ZUGNO 361

Discussione e rinvio:

« Aumento da lire 10 miliardi a lire 20 miliardi del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » **(915)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 355, 357, 358
BORSARI 358
CAROLLO, *relatore alla Commissione* . 356, 357, 358
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 358

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

P A T R I N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Aumento da lire 10 miliardi a lire 20 miliardi del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » (915)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Aumento da lire 10 miliardi a lire 20 miliardi del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ».

Prego il senatore Carollo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C A R O L L O , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, questo provvedimento presentato dal Governo scaturisce dalla norma contenuta all'articolo 1 del testo unico n. 646 del 1905, che disciplinò la materia del credito fondiaro, ed i cui criteri furono riconfermati dalla legge n. 476 del 1949. Tale disciplina legislativa condiziona l'emissione delle cartelle fondiarie ed il loro ammontare alla consistenza del fondo speciale delle Sezioni di credito fondiario delle varie banche. Naturalmente si consente la emissione di cartelle fondiarie in misura pari a dieci, o venti, o trenta volte la consistenza del fondo speciale di riserva delle Sezioni del credito fondiario.

È per queste ragioni che il Governo presenta un disegno di legge che ha come scopo di aumentare il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, portandolo da 10 a 20 miliardi, onde consentire al Banco di Sicilia l'emissione di cartelle fondiarie in misura superiore a quella che sarebbe consentita con 10 miliardi di fondo speciale.

Evidentemente l'aumento del fondo di riserva, e quindi l'aumento dell'ammontare delle cartelle fondiarie, deriva da un accertamento delle esigenze del Banco di Sicilia in rapporto alle operazioni di credito fondiario che già sono concluse o in corso di istruttoria.

Il disegno di legge è lo strumento perchè questo aumento ci sia; però è a questo punto, signor Presidente, che io desidero qui porre un problema. Perchè il Banco di Sicilia, e con il Banco di Sicilia anche il Banco di Napoli, possono aumentare il fondo speciale di riserva, per gli effetti che già ormai ci sono noti, a mezzo di disegno di legge, mentre tutte le altre banche possono aumentare il fondo di riserva senza ricorrere al disegno di legge, ma soltanto al decreto del Ministro del tesoro? Io non credo ci sia una ragione effettiva, ma soltanto un elemento formale, vincolante per il Governo, ma privo di una giustificazione, tale da poter obbligare noi a lasciare immutate le condizioni che postulano il disegno di legge. Ed è a questo punto che potrebbe soccorrere una breve cronaca delle vicende che hanno accompagnato il nascere e lo svilupparsi delle sezioni o degli Istituti di credito fondiario nel nostro Paese a cominciare dal 1885, quando lo Stato italiano indicò cinque Istituti per l'esercizio del credito fondiario, tra i quali il Banco di Sicilia, il Banco di Napoli, il Monte dei Paschi di Siena.

Nel 1893, a seguito degli scandali bancari, anch'essi assai noti, nel nostro Paese, fu da parte del governo del tempo fissato un criterio che sembrò giusto e che ancora è da considerarsi giusto, e cioè che le banche di emissione non avrebbero più potuto fare il credito a medio e a lungo termine, qual'è in effetti il credito fondiario. E siccome il Banco di Sicilia e il Banco di Napoli erano stati e rimanevano Istituti di emissione, finirono col dover liquidare le proprie Sezioni di credito fondiario. Fu solo nel 1905, facendosi il testo unico del credito fondiario nel nostro Paese, che venne riconfermato quel criterio secondo il quale le Banche di emissione non potevano svolgere credito a medio termine. Nel 1926, con il riordino del sistema bancario, sola banca di emissione diventò la Banca d'Italia, e dal 1926, quindi, il Banco di Sicilia ed il Banco di Napoli non furono più banche di emissione. Si ripropose pertanto il problema di riconferire all'una e all'altra banca il diritto di esercitare il credito fondiario, cosa che accadde con legge del 1929. Con quella legge, infatti, si ricostituirono le Sezioni di credito fondiario del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli e si conferì — come non poteva non essere — un fondo speciale di 10 milioni di lire.

Da qui i successivi provvedimenti coordinati con la legge del 1905, in particolare per quegli aspetti di misurazione del quantitativo di emissione delle cartelle fondia-

rie, in rapporto, dicevo, al fondo speciale di dotazione.

Ma qui viene fuori il fatto più clamorosamente assurdo, e cioè che mentre tutte le altre banche, in forza della legge del 1905, potevano emettere cartelle fondiarie in misura varia da dieci a trenta volte il proprio fondo speciale di dotazione a mezzo di una dichiarazione preliminare dei rispettivi Consigli di amministrazione e poi di un decreto del Ministro del tesoro, per il Banco di Sicilia e il Banco di Napoli questa procedura non fu possibile; e non fu possibile perchè le Sezioni di credito fondiario delle altre banche erano state autorizzate a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge del 1905, con decreti presidenziali (allora con decreti reali), non con decreti-legge o con leggi, a moltiplicare per dieci, venti, trenta volte i fondi di dotazione, in misura in cui appariva necessario aumentare l'ammontare delle emissioni di cartelle fondiarie. L'*iter* era semplice perchè si concludeva con un decreto. Per il Banco di Sicilia e il Banco di Napoli, invece,a causa del peccato di origine, e cioè a dire per il fatto che le Sezioni di credito fondiario con decreto-legge erano state costituite, si è avuto bisogno sempre di un'altra legge per modificare via via i fondi speciali.

Evidentemente questa situazione non credo sia giusto che permanga, non avendo una motivazione nè politica nè di altra natura; c'è soltanto un fatto formale che porta necessariamente il Governo a risolvere di volta in volta i problemi connessi all'aumento del fondo speciale di riserva attraverso lo strumento legislativo. E ogni volta Banco di Sicilia e Banco di Napoli hanno dovuto aspettare una media di due anni per essere autorizzati all'aumento del fondo speciale di riserva al fine dell'emissione delle cartelle fondiarie.

P R E S I D E N T E . È la velocità della burocrazia del Parlamento.

C A R O L L O , *relatore alla Commissione.* Ma la burocrazia invece è stata, generalmente, al riguardo molto sollecita. Questo provvedimento, proposto dal Ministro del tesoro, è del febbraio dell'anno scorso, viene adesso alla discussione del Parlamento e ancora l'*iter* non si è concluso. Undici volte, in questi anni, il Banco di Sicilia ha dovuto aspettare undici disegni di legge per modificare il proprio fondo speciale di riserva, portato, con l'ultima legge del 1971, a dieci miliardi e che dovrebbe essere portato a venti miliardi oggi.

P R E S I D E N T E . È stato assegnato alla Commissione l'8 maggio.

C A R O L L O , *relatore alla Commissione.* Lo so, signor Presidente, lo so bene. Ora, stando così le cose, io penso che bisognerebbe risolvere il problema (che è unicamente tecnico e formalistico, più che formale) modificando l'articolo 1 del disegno di legge stesso, perchè detto articolo, così come è congegnato, non fa altro che mantenere... la situazione delle gambe storte; cioè si dice: sono storte, non le raddrizziamo; e si continua sempre con queste gambe storte. Credo che, accertati i fatti, accertate le cause, non essendoci problemi politici di rilievo nè alcun interesse concorrenziale (parlo delle altre banche), bisognerebbe sistemare la cosa, anche nell'interesse del Parlamento che per undici volte si è trovato di fronte a provvedimenti del genere, e ancora dovrà affrontarne (parlo anche del Banco di Napoli), con un lavoro « in folle » si può dire, con un grande ritmo del motore, ma senza poter fare un passo avanti.

Ed è per questo che io mi riprometto di presentare un emendamento che valga sia per il Banco di Sicilia che per il Banco di Napoli, in modo da equiparare questi istituti alla condizione delle altre banche o almeno delle altre Sezioni di credito fondiario operanti nel nostro Paese. E l'emendamento sarebbe questo: « Le Sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono autorizzate ad operare ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 ». È un'emendamento sostitutivo.

P R E S I D E N T E . Però bisognerebbe anche modificare il titolo perchè si veda che riguarda non solo il Banco di Sicilia, ma anche il Banco di Napoli. Il relatore ha il testo unico?

C A R O L L O , *relatore alla Commissione.* Sì, il testo unico, al primo comma, sostanzialmente indica gli istituti abilitati all'esercizio del credito fondiario ed autorizzati ad emettere le cartelle sulla base di deliberazioni dei rispettivi Consigli di amministrazione, senza altre procedure.

P R E S I D E N T E . Il sottosegretario Schietroma non ha nulla in contrario nel merito, però desidera che la formulazione dell'emendamento sia verificata dai suoi uffici — il che mi pare molto giusto —, affinchè sia anche da essi ritenuta esatta.

C A R O L L O , *relatore alla Commissione.* Desidero spiegare al rappresentante del Governo, dal momento che egli desidera fare un riscontro con il parere dei suoi collaboratori, che non ci possono essere altri istituti di emissione, perchè le uniche due banche, che per essere state banche di emissione non poterono più fare credito fondiario nonostante fossero state abilitate fin dal 1885, furono il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia. Una volta che nel 1926 quella condizione fu superata, è chiaro che le due banche non possono non essere ripristinate in quel loro compito che fu sancito con la legge del 1885.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sarebbe opportuno aggiungere queste banche all'elenco già stabilito, e basta.

C A R O L L O , *relatore alla Commissione.* Quando si fa riferimento a quel primo comma si intende appunto aggiungere queste due banche all'elenco delle banche previste.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Verifichiamola questa formulazione.

P R E S I D E N T E . La Commissione ha inteso la lettura dell'emendamento, sul quale io non ho nulla da dire per quanto riguarda la sostanza; avendo però il sottosegretario Schietroma chiesto di poterne sottoporre il testo agli uffici per ragioni di maggior certezza formale, propongo di rinviare il seguito della discussione del provvedimento a domani.

B O R S A R I . Sarebbe anche preferibile che il disegno di legge si discutesse alla luce di valutazioni non solo di ordine tecnico, perchè ci sono implicazioni valutarie che è importante conoscere in occasioni come queste.

C A R O L L O , *relatore alla Commissione.* Ci sono alcune operazioni relative al credito fondiario che sono concluse, in programma e in prospettiva. Non per niente si desidera qui aumentare il fondo speciale di riserva perchè ci sono cartelle fondiarie per 360 miliardi di lire, ma ci sono operazioni anche relative a una politica di edilizia popolare in Sicilia e fuori della Sicilia.

B O R S A R I . La politica fondiaria non c'entra; qui c'entra soltanto un assestamento formale e funzionale sullo stesso piano delle altre banche.

P R E S I D E N T E . Si aumenta il fondo speciale passando da dieci a trenta volte.

C A R O L L O , *relatore alla Commissione.* Andiamo da un minimo di 200 a un massimo di 300 miliardi. Non è detto però che l'operazione sia automatica: possono essere autorizzate emissioni per venti volte, trenta volte. Non per niente questa è la premessa per poterlo fare. Se lo farà, la vigilanza della Banca d'Italia consentirà o meno la costituzione del fondo speciale così aumentato.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifiche all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici » (590), d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici », d'iniziativa dei senatori Segnana, Dal Falco e Dalvit.

Ricordo alla Commissione che noi avevamo già all'ordine del giorno questo disegno di legge, in sede referente, nella seduta del 29 marzo scorso, ed in quella sede il relatore snatore De Ponti, nell'esprimere il suo parere propose di mutare la formulazione dell'articolo unico di cui è costituito il provvedimento. La Commissione, nell'approvare la proposta del relatore, deliberò altresì di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione del disegno di legge stesso in sede deliberante, assegnazione che ci è stata concessa.

Prego il senatore De Ponti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E P O N T I , *relatore alla Commissione*. Mi limiterò soltanto a riferire in sunto quanto ho svolto nella relazione che ho avuto occasione di fare in sede referente, ringraziando i colleghi per avere, all'unanimità, accettate le mie conclusioni.

Il disegno di legge in esame si propone di modificare la legge 22 dicembre 1951, numero 1379, e successive modificazioni.

Come è a conoscenza degli onorevoli colleghi, tutti i giuochi d'azzardo in Italia sono riservati allo Stato, il quale o li gestisce direttamente (Lotto), oppure li gestisce per delega (Enalotto); ci sono tuttavia due forme di concorso pronostici (Totocalcio e Totip) che sono riservati per legge a due enti particolari: l'uno è il CONI e l'altro è l'UNIRE. Lo Stato partecipa comunque agli utili derivanti da queste iniziative; infatti, per la citata legge 22 dicembre 1951, n. 1379, le giocate del Totocalcio e del Totip son assoggettate ad un'imposta unica del 26,50 per cento a titolo di compartecipazione. In concreto siamo quindi di fronte a questa situazione: sulla giocata base di 100 lire, 5 lire vengono corrisposte come rimborso spese ai ricevitori e 95 lire restano all'ente gestore. Queste 95 lire vengono a loro volta così suddivise: il 38 per cento al monte-premi e cioè a favore di coloro che hanno la fortuna di riuscire vincitori del concorso pronostici; il 35,5 per cento all'ente gestore ed il 26,5 per cento allo Stato. A sua volta il 35,5 per cento spettante al gestore è valutato come segue: 9 per cento quale costo di esercizio e 26,5 per cento come partecipazione agli utili.

Con questo provvedimento non si intende innovare nella normativa cosidetta del « fifty-fifty » ma si intende ovviare al problema relativo al passaggio dal sistema IGE all'IVA e quindi alla necessità, per quanto riguarda l'imposta sulle lire 5, destinate al ricevitore, di compensare l'Erario della perdita di gettito conseguente al potenziale minore introito. Bisogna tener presente che la aliquota dell'imposta, che con l'IGE era del 4 per cento, si eleva con l'IVA al 12 per cento. Ma non è soltanto un problema di quantità: infatti, l'introduzione dell'IVA dà luogo ad alcune difficoltà che è bene eliminare.

Se noi addossiamo ai gestori il comparto del giro di affari dipendente dall'attività di collocamento delle schedine insieme al resto nel coacervo dell'IVA che loro hanno per le attività normali, si potrebbe facilmente vedere che uno dei tre scaglioni chiave viene superato. Voi sapete che lo scaglione di cinque milioni è esente dall'IVA, c'è poi uno scaglione forfettario fino a 21 milioni e c'è uno scaglione facilitato fino a 80 milioni. L'anello terminale della catena di distribuzione delle schedine non è costituito da dipendenti come i botteghini del lotto, ma da operatori che utilizzano questa attività come attività marginale; se costoro, oltre il fastidio di vedersi gravare dell'IVA, dovessero essere sottoposti a uno scatto, per cui il loro giro di affari raggiunge cifre più alte, potremmo sicuramente vedere una serie di ricevitorie rinunciare a questa atti-

vità, con un certo danno loro e con sicuro danno per il CONI e per l'UNIRE, che sono stati abilitati a questi giuochi proprio per garantirsi una fonte di entrata che consenta di esercitare la loro attività; oltre il danno all'Erario.

Allora la proposta è questa: 1) inglobare anche il carico IVA su quella percentuale che lo Stato incassa, a sanatoria di tutto quello che gli spetta; 2) dopo avere inglobato quello che lo Stato presumibilmente dovrebbe ricavare come IVA, esentiamo i ricevitori del Totip e del Totocalcio da ogni obbligo IVA, così come il decreto delegato che istituisce l'IVA esonera i ricevitori dell'Enalotto. Al relatore già apparve allora, ed appare ancora oggi, come questa proposta sia assennata e necessaria.

Stabilito « come » risolvere la questione, si tratta di valutare il *quantum*. Qui il relatore si trova in disaccordo coi proponenti, che hanno ragionato così: siccome l'IGE era il 4 per cento su 5 lire, aggiungiamo lo 0,20 alla percentuale del 26,5 che lo Stato incassa forfettariamente e pareggiamo.

Ma l'imposta IVA è del 12 per cento, quindi occorrerebbe aggiungere non lo 0,2 ma lo 0,6 per cento. Siccome però il regime IVA, con le fasce previste di esenzione e facilitazione, non assicurerebbe una entrata del 12 per cento su tutte le cinque lire incassate dai ricevitori — molti di costoro sono infatti al di sotto del giro d'affari di cinque milioni e quindi esenti ed altri, nella fascia del regime forfettario fino a 21 milioni, sarebbero agevolati sul terzo circa — il relatore propone una soluzione ... salomonica: non il 4 per cento, che è troppo poco, non tutto il dodici, che è troppo; ma la media, cioè il sei per cento.

In sostanza la mia proposta è di aggiungere invece dello 0,2 uno 0,3 alla percentuale del 26,50 incassata dall'Erario.

Faccio rilevare che questo emendamento è già stato sottoposto al parere della Commissione bilancio, che non ha avuto nulla da obiettare.

Come relatore, nel riproporre alla Commissione la raccomandazione di approvare questo disegno di legge, mi permetto rileggere l'emendamento sostitutivo dell'articolo unico, con l'avvertenza che ho inserito una clausola che mi era sfuggita.

Il primo comma riguarda l'imposta unica sui giuochi di abilità e concorsi pronostici, che dal 26,5 per cento viene elevata al 26,8 per cento.

Il secondo comma non fa altro che riaffermare un trattamento particolare a favore della razza equina.

Nel terzo comma si interviene, direi, innovativamente. Siccome abbiamo conglobato l'entrata afferente all'IVA con l'entrata forfettaria generale del 26,8, si esentano i gestori del Totocalcio e del Totip, così come abbiamo esentato quelli dell'Enalotto, dall'obbligo dell'IVA Senonchè il CONI è gestore in prima persona, ed affida ai ricevitori il solo compito di ricevere le giuocate; invece l'Unione nazionale incremento razze equine ha ritenuto più conveniente per l'Associazione non farlo in proprio, ma affidare la gestione del Totip a terzi, operazione che potrebbe domani essere fatta anche dal CONI per il Totocalcio.

E allora il terzo comma è così concepito: « Le operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giocate dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine o dai relativi gestori rientrano nell'esenzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633 »; tale ultimo comma dell'articolo 10 fu approvato proprio per favorire l'Enalotto.

P R E S I D E N T E . Dopo l'ampia ed esauriente relazione del senatore De Ponti, dichiaro aperta la discussione generale. Poiche nessuno domandare di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

L'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modifi-

cazioni, è elevata al 26,70 per cento ed è sostitutiva di tutti i tributi erariali e locali, escluse l'imposta di bollo sulle cambiali e l'imposta di pubblicità sugli avvisi al pubblico, direttamente inerenti e connessi alla organizzazione ed all'esercizio dei concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonchè alla raccolta delle relative giocate.

Il relatore, senatore De Ponti, ha proposto di sostituire il testo dell'intero articolo con il seguente:

« L'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 e successive modificazioni, è elevata al 26,80 per cento.

Per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli rimane fermo l'abbuono del 28,301886 per cento sulla imposta unica concesso a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine dall'articolo 1 della legge 29 settembre 1965, n. 1117.

Le operazioni inerenti e connesse alla gestione ed alla raccolta delle giocate dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine o dai relativi gestori rientrano nell'esenzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico quale proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante le operazioni di credito agrario » (683), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante le operazioni di credito agrario », d'iniziativa dei senatori Zugno, Martinelli, De Marzi e Scardaccione.

Comunico alla Commissione che il Sottosegretario Schietroma ha chiesto di rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta, al fine di poter acquisire nel frattempo ulteriori elementi di giudizio presso la Banca d'Italia.

Z U G N O . Rivolgerei preghiera al Sottosegretario di precisare press'a poco a quale data egli ritiene che potrà svolgersi questa discussione.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Penso che la discussione potrà svolgersi nella prossima settimana; non come impegno preciso, però, ma per un riferimento che possa servire a sollecitare la risposta della Banca d'Italia, tramite l'istituto di vigilanza e cioè il Ministero per il tesoro.

Z U G N O . Raccomanderei di esperire, anzichè un sollecito epistolare, una forma più efficace attraverso altri canali.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Assicuro il senatore Zugno che senz'altro sarà provveduto nel senso da lui raccomandato.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono altre osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO